

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*(articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

(articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice), individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. Nelle schede allegate numerate da 1 a 12, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4

(Aggiornamento)

1. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente con apposito regolamento dell'Assemblea legislativa.

Art. 5

(Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Art. 6
(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
2. E' abrogato il regolamento regionale 13 febbraio 2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali)".

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL REGOLAMENTO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

(Artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

L'adozione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione è previsto dall'art. 20, comma 2 e dall'art. 21, comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice).

L'art. 20, comma 2, infatti recita:

“Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante ai sensi dell'articolo 154, commi 1, lettera g), anche su schemi tipo”.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha adottato il proprio Regolamento in data 13 febbraio 2006, con atto n. 2 che, a seguito di emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale RER n. 19 del 13 febbraio 2006 e reso disponibile nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

I dati sensibili e giudiziari individuati nell'atto di natura regolamentare devono essere trattati nel rispetto dei principi di cui all'art 22 del Codice, che prevede, in particolare, che i soggetti pubblici verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, completezza non eccedenza ed indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso gli interessati, e che la comunicazione e la diffusione dei medesimi dati sono ammesse solo se previste da espressa disposizione di legge (ad eccezione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute che non possono essere diffusi) e se indispensabili per adempiere agli obblighi o per svolgere i compiti propri del soggetto pubblico e indicati nell'atto di natura regolamentare.

L'art. 20, comma 4 e l'art. 21, comma 2 del Codice inoltre prescrivono di aggiornare e integrare periodicamente l'identificazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili.

Il mutamento del quadro normativo in vari settori di attività di competenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha dato origine all'esigenza di aggiornare i regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dalle stesse, espressa a livello di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, già nel corso del 2007, ed ha portato alla formale ricostituzione del gruppo di lavoro denominato "Gruppo interregionale privacy delle Assemblee legislative regionali/provinciali" (di seguito denominato Gruppo di lavoro) con inizio dei lavori nella seduta del 15 marzo 2012.

Il Gruppo di lavoro, a cui hanno apportato il contributo in particolare i rappresentanti delle Assemblee regionali dell'Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte, Lazio, Marche, Umbria, e della Provincia Autonoma di Trento, dopo aver fatto il punto sullo stato dell'arte in tema di aggiornamento dei regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari anche in relazione ai lavori (già allo stadio conclusivo) delle Giunte regionali, ha ritenuto di procedere ad una revisione generale dello schema-tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome approvato dal Garante con il provvedimento 29 dicembre 2005 (doc.web. n. 1210939). Ciò in considerazione delle rilevanti novità intervenute sia a livello normativo (ad es. Leggi regionali in materia di trasparenza, L. 190/2012, D.lgs. 33/2013) che nelle attività di trattamento da parte delle Assemblee legislative regionali/provinciali (ad es. attività di garanzia dei diritti dei minori di età e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).

In data 13 maggio 2013 si è svolto presso la sede della Conferenza la riunione di analisi finale dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari elaborato dal Gruppo di lavoro con la collaborazione del funzionario del Garante, che ha chiarito punti critici e dubbi evidenziati e suggerito soluzioni, nonché integrazioni e modifiche da apportare allo schema tipo regolamento da adottare.

Il Gruppo di lavoro costituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome in data 30 giugno 2013 ha licenziato l'aggiornato schema tipo di Regolamento per trattamento dei sensibili e giudiziari delle Assemblee legislative regionali/provinciali e contestualmente ha provveduto, tramite la Conferenza, all'invio al Garante per l'espressione del parere previsto dall'art. 20, comma 2 del Codice.

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 370 del 25 luglio 2013 (doc.web. n. 2576905), ai sensi dell'art. 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, si è espresso con parere favorevole sul citato schema tipo, a condizione che lo stesso sia integrato in conformità alle indicazioni fornite nel punto 2 del medesimo parere.

In data 10 settembre 2013 è stato reso dalla Conferenza lo schema tipo integrato nel testo dalle indicazioni di cui punto 2 del parere del Garante, inerenti la menzione nella descrizione del trattamento riportata nella scheda n. 8 "Attività politica, di indirizzo e di controllo – sindacato ispettivo" dei trattamenti effettuati presso le Assemblee legislative per consentire l'accesso ai

documenti, riconosciuto dalla legge e dai regolamenti assembleari ai consiglieri, per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo.

Nel soddisfare le predette richieste le Assemblee regionali devono aver cura di adottare modalità tali da assicurare il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone cui si riferiscono i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Ciò anche al fine di garantire che il diritto di accesso del consigliere sia esercitato con riguardo ai dati effettivamente utili per l'esercizio del mandato e ai fini di questo e fermo restando che i dati personali eventualmente acquisiti dal consigliere possono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato (si rimanda al Provvedimento del Garante del 25 luglio 2013, doc.web 2536172).

L'attuale adempimento consiste nell'approvazione del nuovo *“Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”*, con la contestuale abrogazione del regolamento regionale n. 2 del 13 febbraio 2006.

Il Regolamento consta della seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

1. testo del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari;
2. elenco dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati da parte dell'Assemblea legislativa, degli Organi assembleari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, e da parte delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa;
3. schede per ogni tipo di trattamento rilevato;
4. avvertenze per la consultazione delle schede.

1) Testo del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari.

Il Regolamento consta di sei articoli.

Nell'**articolo 1** viene esplicitato l'oggetto del Regolamento: la ricognizione viene fatta esclusivamente per i dati sensibili e giudiziari, ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003.

La necessità di individuare, con Regolamento del titolare, i tipi di dati e le operazioni eseguibili per ogni singolo trattamento si ha soltanto nel momento in cui la legge che autorizza il trattamento per rilevanti finalità di interesse pubblico non li indicano espressamente.

In caso contrario, il trattamento esula dall'oggetto del presente Regolamento.

Nell'**articolo 2** si precisa che i trattamenti oggetto del Regolamento devono riferirsi allo svolgimento di attività che sono state riconosciute espressamente di “rilevante interesse pubblico” dal D.Lgs. 196/2003, dalla specifica legge di riferimento o da altro Provvedimento del Garante.

Nel caso in cui l'attività non rientri in tali tipologie è necessario preventivamente richiedere al Garante il riconoscimento della finalità di rilevante interesse pubblico (art. 20, comma 3).

Nell'**articolo 3** viene effettuato il richiamo alle singole schede allegate, ciascuna delle quali indica per ogni trattamento: le fonti normative ed altre fonti istitutive, la finalità del trattamento, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, la descrizione del trattamento ed il flusso informativo.

Nell'**articolo 4** si precisa che il Regolamento viene aggiornato e integrato periodicamente nell'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili. Di conseguenza anche le schede allegate vengono aggiornate e integrate.

Nell'**articolo 5** viene indicato che il Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e reso disponibile anche in Internet, nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Nell'**articolo 6** viene indicato che il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e contestualmente si prevede l'abrogazione espressa del precedente Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (regolamento regionale n. 2 del 13 febbraio 2006).

2) Elenco dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, degli Organi assembleari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, e da parte delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa.

Dalla ricognizione compiuta è emerso che vengono effettuati n. 12 trattamenti relativi ai dati sensibili e giudiziari.

3) Schede per ogni tipo di trattamento rilevato.

Per ogni trattamento compreso nell'Elenco è stata compilata la relativa scheda, nella quale vengono specificati le fonti normative ed altre fonti istitutive, la finalità del trattamento, i tipi di dati, le operazioni eseguibili ed inoltre la descrizione del trattamento ed il flusso informativo.

4) Avvertenze per la consultazione delle schede

Forniscono le indicazioni generali per consultazione delle schede di trattamento, precisando il dettaglio delle voci di cui si compone ciascuna scheda.

Elenco dei trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari effettuati da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, degli Organi assembleari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, e da parte delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa

(Artt. 20 - 21 D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

- 1. Nomine e designazioni**
- 2. Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale**
- 3. Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea dipendenti da infortunio o infermità e assicurazione invalidità dei consiglieri e assessori regionali in carica**
- 4. A) Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
B) Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità dei consiglieri regionali, degli assegni vitalizi e delle reversibilità degli ex consiglieri/assessori regionali non consiglieri**
- 5. Attività di tutela amministrativa e giudiziaria - patrocinio legale e rimborso spese legali**
- 6. Difesa civica e altre funzioni di garanzia**
- 7. Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)**
- 8. Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo**
- 9. Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato**
- 10. Documentazione dell'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale e degli Organi assembleari**
- 11. Attività del Comitato regionale per le comunicazioni**
- 12. Attività amministrative relative alla concessione di patrocini, contributi o altri benefici a enti o organismi senza scopo di lucro**

Avvertenze per la consultazione delle schede relative ai singoli trattamenti

Denominazione del trattamento: s'intende il titolo del trattamento, che individua categorie omogenee di attività, tali da poter includere nella stessa scheda i trattamenti che riguardano tutte le fasi relative a quella specifica attività (a titolo esemplificativo, instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale).

Fonti normative: s'intendono le specifiche disposizioni normative che prevedono e disciplinano l'attività istituzionale in relazione alla quale l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna effettua il trattamento. Tali norme possono essere diverse da quella in cui è specificata la finalità di rilevante interesse pubblico, che deve essere specificata al successivo punto "Finalità del trattamento". Le disposizioni normative citate si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Altre fonti istitutive: è una voce di completamento che si riferisce agli atti e ai provvedimenti (regolamenti interni, decreti o deliberazioni degli organi assembleari, accordi contrattuali collettivi ecc.) che istituiscono o regolano l'attività cui il trattamento si riferisce, ma che non hanno la forma della legge o comunque non hanno rango di fonte normativa vera e propria.

Finalità del trattamento: s'intende la finalità di rilevante interesse pubblico in base alla quale è possibile effettuare il trattamento e la fonte normativa che qualifica tale finalità come di rilevante interesse pubblico. La finalità del trattamento deve essere compresa fra quelle di rilevante interesse pubblico individuate dal D.lgs. 196/2003 oppure espressamente dichiarata "di rilevante interesse pubblico" dalla specifica legge di riferimento ovvero da specifico provvedimento del Garante per il trattamento dei dati personali. E' specificato l'articolo di legge, completo di rubrica, ovvero gli estremi del provvedimento.

Tipologia dei dati trattati: il presente regolamento riguarda i dati personali sensibili e giudiziari, con esclusione dei dati personali comuni. Pertanto nell'individuazione dei tipi di dati trattati sono menzionati, barrando le relative caselle, solo quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) (*dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*) e lett. e) (*dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale*) del d.lgs. 196/2003.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 196/2003, i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che, nel singolo caso, non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura

diversa. Il titolare è tenuto a verificare periodicamente la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, anche se acquisiti in modo occasionale o forniti spontaneamente dall'interessato o desumibili indirettamente da altre informazioni legittimamente trattate (ad esempio dai dati anagrafici), non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Modalità di trattamento dei dati: s'intende specificare se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono effettuate con procedure informatizzate e quindi conservate su supporti informatici oppure con attività manuale e quindi conservate solo in forma cartacea.

Tipologia delle operazioni eseguite: le operazioni eseguibili sui tipi di dati trattati si distinguono in operazioni *standard* e operazioni *particolari*.

Tra le operazioni *standard* rientrano la raccolta del dato (sia in modo diretto presso l'interessato sia mediante acquisizione da altri soggetti terzi), la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la cancellazione e la distruzione del dato.

Tra le operazioni *particolari* rientrano l'interconnessione e il raffronto del dato, sia con altri trattamenti o archivi dello stesso Ente sia con altri trattamenti o archivi di altri soggetti (in entrambi i casi viene specificato quali trattamenti sono raffrontati o incrociati e viene fornita adeguata motivazione), nonché la comunicazione e la diffusione del dato. Con riferimento a tutte queste operazioni è specificata la base normativa che le consente.

Nel caso della comunicazione vengono altresì indicati i soggetti destinatari della stessa. Si precisa che questi ultimi sono solo soggetti esterni al Titolare (es. Giunta regionale). Infatti non costituisce "comunicazione" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l) D.lgs. 196/2003 il dare conoscenza, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, di dati personali al rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, ai responsabili e agli incaricati del trattamento (così come all'interessato).

Descrizione del trattamento e flusso informativo: si intende specificare quanto contenuto nella denominazione del trattamento, ovvero descrivere in forma sintetica le fasi procedurali relative a quel determinato trattamento. Questa voce è riepilogativa di tutta la scheda e ha lo scopo di dare al cittadino un'informazione completa sul percorso che il dato personale sensibile o giudiziario segue una volta acquisito dall'Amministrazione. Si ricorda che sono descritte soltanto le fasi procedurali in cui sono trattati dati sensibili e giudiziari, perché questo è l'oggetto del presente Regolamento; eventuali fasi comprendenti solo dati comuni esulano dalla descrizione del flusso.

SCHEDE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 - 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

NOMINE E DESIGNAZIONI

FONTI NORMATIVE:

1. Statuto regionale;
2. Leggi statali e regionali in materia di nomine e designazioni di competenza regionale;
3. Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale”;
4. Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”
5. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)”;
6. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
7. Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
8. D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
9. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (Deliberazione n. 143 del 28 novembre 2007);
2. Statuti o regolamenti di enti o agenzie regionali, nonché di enti e soggetti pubblici o privati diversi dalla Regione;
3. Decreti o deliberazioni in materia di nomine o designazioni di competenza regionale.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Articolo 65, comma 1, lett. e), d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	☐			
Convinzioni religiose	☐	filosofiche	☐	d’altro genere ☐
Opinioni politiche	☒			

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ☒

Stato di salute: attuale ☐ pregresso ☐

anche relativo a
familiari ☐
dell'interessato

Vita sessuale ☐

Dati giudiziari ☒

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato ☒

manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☒

acquisizione da altri soggetti esterni ☒

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione**

☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

-dello stesso titolare ☐

-di altro titolare ☐

Comunicazione ☒

Successivamente alla decisione dell'Assemblea legislativa regionale la comunicazione è inviata:

- nel caso di designazione: all'organo/ente competente alla nomina;
- nel caso di nomina: all'organo/ente di cui l'interessato diviene titolare o componente.

Base normativa: leggi statali e regionali (L.R. 24/1994) in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.

Diffusione ☒

Pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi professionali ricoperti dall'interessato ovvero, in caso di designazione, pubblicazione della denominazione del soggetto pubblico o privato che propone la candidatura. Tali pubblicazioni non possono comportare, la diffusione di dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale salvo che essi risultino pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili per le finalità di trasparenza indicate dalla legge.

Base normativa: leggi regionali in materia di nomine e designazioni di competenza regionale (L.R. 24/1994) e norme statali in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (d.lgs. 33/2013).

Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia d'incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre fattispecie di rilevanza penale.

Base normativa: leggi statali in materia d'incompatibilità o inconfiribilità d'incarichi (d.lgs. 39/2013 – art. 18).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, uffici e ad altre istituzioni da parte dell'Assemblea legislativa regionale.

I dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda pervengono all'Assemblea su iniziativa degli interessati ovvero mediante comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Assemblea legislativa (per esempio, con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000).

1. Fase di presentazione delle candidature

Nella fase di presentazione delle candidature, l'interessato dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e la non sussistenza di situazioni ostative secondo le prescrizioni stabilite per l'incarico da ricoprire. L'interessato dichiara altresì l'insussistenza di situazioni d'interdizione legale ovvero d'interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive a seguito di determinate categorie di reati.

Nell'espletamento delle procedure previste dalla normativa in materia, copia di tali dichiarazioni è trasmessa ai Consiglieri e all'organo assembleare competente ad esaminare le candidature e a esprimere il parere di merito.

I dati giudiziari sono acquisiti dalle procure della Repubblica presso i tribunali nell'ambito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati circa l'assenza di condanne e carichi pendenti; tali controlli possono essere svolti a campione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo e/o informatico relativo all'intero procedimento di nomina/designazione.

I dati personali sensibili relativi a designazioni provenienti da partiti, sindacati o associazioni anche di categoria, ove previsto da specifica normativa regionale, sono riportati nel provvedimento di nomina/designazione adottato dall'Assemblea regionale e pubblicato secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità legale degli atti.

2. Fasi successive alla designazione o nomina

Nella fase successiva alla nomina/designazione, l'interessato dichiara l'appartenenza o l'adesione a società, enti o associazioni di qualsiasi genere, in particolare nei casi in cui tale appartenenza o adesione possa determinare un conflitto di interesse o incompatibilità con l'incarico assunto. Tali

dichiarazioni sono integrate dall'interessato con riferimento alle adesioni successive al momento della nomina.

Secondo quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione assembleare verifica la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato e, altresì, l'avvenuta rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

L'interessato provvede inoltre a trasmettere il quadro riassuntivo della più recente dichiarazione dei redditi o copia della stessa previo oscuramento delle informazioni dalle quali si possano desumere indirettamente dati personali sensibili, come, in particolare, l'indicazione degli importi relativi alle spese mediche, alle spese per l'assistenza di persone con disabilità, alle erogazioni liberali a favore di organizzazioni politiche, religiose o senza fini di lucro.

Qualora l'interessato trasmetta la copia integrale della dichiarazione dei redditi senza provvedere al previo oscuramento delle suddette informazioni, i dati sono conservati esclusivamente in quanto contenuti nella documentazione presentata dall'interessato e non sono oggetto di ulteriore trattamento. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui al D.lgs. n. 33/2013 i medesimi dati, se presenti nella documentazione trasmessa dall'interessato, sono comunque oscurati a cura dell'amministrazione.

La documentazione contenente i dati sensibili e giudiziari trattati, se indispensabili, può essere nuovamente trasmessa all'organo assembleare competente per l'eventuale attivazione delle procedure per la dichiarazione di decadenza o di revoca previste dalla normativa.

Qualora l'Assemblea legislativa regionale non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa, la competenza è trasferita all'organo regionale deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi. In tali casi si procede alla trasmissione dei documenti indispensabili all'esercizio di tali poteri.

Scheda n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

FONTI NORMATIVE:

Norme in materia di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale ed in particolare:

1. Codice civile e penale;
2. Codici di procedura civile e penale;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
4. Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
5. Legge 14 aprile 1982, n. 164 "Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso";
6. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
7. Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
8. Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
9. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
10. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
11. D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
12. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale";
13. D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
14. D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
15. Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Legge delega in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
16. Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
17. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
18. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

19. Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
20. Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea”, art. 20 “Personale dei gruppi”.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Contratti collettivi quadro, nazionali di comparto e decentrati, atti che recepiscono concertazioni con le organizzazioni sindacali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”;
 Art. 95 D.lgs. 196/2003 “Formazione e istruzione in ambito professionale”;
 Art. 112 d.lgs. 196/2003 “Finalità di rilevante interesse pubblico”.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	☐			
Convinzioni religiose	☒	filosofiche	☒	d’altro genere ☒
Opinioni politiche	☒			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				☒
Stato di salute:		attuale	☒	pregresso ☒
				anche relativo a familiari dell’interessato ☒

Vita sessuale ☒

Dati giudiziari ☒

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato ☒
 manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l’interessato	☒
acquisizione da altri soggetti esterni	☒

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare ☐
- di altro titolare ☐

Comunicazione☒

- Giunta regionale, per la gestione del personale assembleare in base alla convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 5247 del 25 ottobre 1994;
- Uffici Territoriali del Governo, per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio (D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461);
- Organizzazioni sindacali, relativamente a coloro che hanno rilasciato delega, nonché di coloro che hanno fruito di permessi sindacali per la specifica organizzazione sindacale;
- INPDAP-INPS (per erogazione e liquidazione trattamento pensione L.335/1995 e L.152/1968);
- INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. 1124/1965);
- Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: CCNL, L. 638/1983; per visite di idoneità alla mansione: CCNL, D.P.R. 461/2001);
- Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: CCNL, CCNL di comparto; L. 335/1995; D.P.R. 461/2001; regolamenti regionali);
- Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001);
- Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata, enti di destinazione per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;
- Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (ai sensi dell'art.1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n.296);
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 d.lgs. 165/2001) e per i dati relativi agli incarichi dirigenziali attribuiti a persone individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico (art. 1, commi 39 e 40, l. 190/2012);
- Soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione per categorie protette: dati del personale da formare;
- Centri per l'impiego o altri enti competenti individuati dalle leggi regionali/provinciali: dati anagrafici degli assunti tra i lavoratori inseriti nelle categorie protette;

Diffusione☒

Pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi professionali ricoperti dall'interessato (titolare di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza o di posizioni organizzative) e della denominazione del soggetto politico che ha conferito l'incarico fiduciario presso le segreterie dei gruppi assembleari o di organi di indirizzo politico. Tali pubblicazioni non possono comportare la diffusione di dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, salvo che tali dati risultino pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili per le finalità di trasparenza indicate dalla legge.

Base normativa: norme statali (d.lgs. 33/2013) e regionali (Legge regionale n.1/2012) in materia in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia di incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre fattispecie di rilevanza penale.

Base normativa: leggi statali in materia di incompatibilità o inconferibilità di incarichi (d.lgs. 39/2013 – art. 18).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concerne tutti i dati personali sensibili e giudiziari necessari all'instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (per esempio lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative; *stages*, tirocini, borse di studio), compresi gli adempimenti relativi al collocamento obbligatorio, alle assicurazioni integrative, a specifici obblighi o allo svolgimento di compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alla gestione dell'anagrafe patrimoniale dei pubblici dipendenti e all'applicazione della normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, nonché alla concessione di benefici economici al personale dipendente e alla formazione di tirocinanti e titolari di borse di studio. Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernente la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, le assicurazioni integrative, le agevolazioni economiche, le forme di contribuzione/agevolazione al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), fascicoli relativi alle esperienze formative e professionali del personale.

I dati personali sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda sono trattati sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati personali sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda provengono all'Amministrazione assembleare su iniziativa degli interessati ovvero su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione medesima nell'ambito dello svolgimento dei controlli previsti dal D.P.R. 445/2000. I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea sia elettronica e sono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

I dati sensibili sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono essere trattati in quanto contenuti nella documentazione relativa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

I dati sensibili relativi all'appartenenza sindacale, alle opinioni politiche e all'adesione a partiti politici sono trattati qualora i dipendenti fruiscano di permessi per lo svolgimento dell'attività politica o sindacale o siano soggetti a trattenute sindacali.

In occasione della stipulazione dei contratti per il personale delle segreterie politiche, possono venire in rilievo in situazioni particolari e in relazione al contesto in cui sono raccolti dati sensibili idonei a rivelare opinioni politiche o l'adesione a partiti politici.

I dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose sono trattati quando il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose.

I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute relativi all'interessato e a familiari dell'interessato sono trattati ai fini della concessione di benefici, per esempio rimborsi, solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sensibili relativi alla vita sessuale sono trattati unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Sono inoltre trattati dati giudiziari circa eventuali condanne penali o carichi pendenti in fase di instaurazione del rapporto di lavoro o successivamente in occasione del conferimento di incarichi dirigenziali ovvero contestualmente all'attivazione di procedimenti disciplinari. Altri dati giudiziari, per esempio relativi a procedimenti esecutivi connessi a fattispecie penali, possono venire in rilievo in caso di richiesta di trattenuta sulla retribuzione.

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA DIPENDENTI DA INFORTUNIO O INFERMITÀ, E ASSICURAZIONE INVALIDITÀ DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI IN CARICA

FONTI NORMATIVE:

1. Statuto regionale;
2. Legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 “Disposizioni in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali”;
3. Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea”, art. 15 “Copertura assicurativa dei consiglieri in carica”.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art.68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica ☐
Convinzioni religiose ☐ filosofiche ☐ d’altro genere ☐
Opinioni politiche ☐
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ☐
Stato di salute: attuale ☒ pregresso ☒
anche relativo a familiari ☒
dell’interessato

Vita sessuale ☐

Dati giudiziari ☐

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato ☒

manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l’interessato ☒

acquisizione da altri soggetti esterni ☒

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.** ☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare ☐

- di altro titolare ☐

Comunicazione ☒

Compagnia assicurativa. La comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

Diffusione ☐

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei consiglieri, degli assessori non consiglieri, del sottosegretario alla Presidenza, nonché all'adempimento dei relativi obblighi.

L'Amministrazione assembleare funge, di norma, solo da tramite fra il consigliere, l'assessore regionale non consigliere, il sottosegretario alla Presidenza, e la compagnia assicurativa.

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dall'Amministrazione assembleare ai sensi della normativa vigente, gli assicurati possono trasmettere all'Amministrazione assembleare i certificati sanitari necessari per la denuncia. In tale caso l'Amministrazione assembleare provvede a trasmetterli all'Assicurazione tramite comunicazione protocollata. Non sono protocollati la documentazione inerente l'anamnesi ed i certificati sanitari necessari per la denuncia, ma solamente la comunicazione di trasmissione.

L'acquisizione dei certificati e il successivo inoltro alla compagnia assicuratrice sono effettuate solo se indispensabili all'esecuzione di specifici obblighi contrattuali (o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta).

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

A) ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI B) GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DELLE REVERSIBILITÀ DEGLI EX CONSIGLIERI/ASSESSORI REGIONALI NON CONSIGLIERI

FONTI NORMATIVE:

1. Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;
2. Legge 5 luglio 1982, n. 441 “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)”;
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
5. Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione”;
6. Legge 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
7. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
8. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
9. Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”;
10. Legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 “Disposizioni in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali”;
11. Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”;
12. Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (nuova disciplina del Difensore civico)”;
13. Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”;
14. Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria”;
15. Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 32 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”;
16. Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 “Modifiche alla Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)”;
17. Legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 “Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione”;
18. Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 “Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre disposizioni. Modifiche alla Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla Legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla Legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla Legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)";

19. Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea";
20. Legge regionale 27 settembre 2011, n. 13 "Nuove norme sugli Istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)", della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna".

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 27 marzo 2013 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale: Regolamento attuativo in materia di sospensione dell'assegno vitalizio, in applicazione dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 42/95";

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 119 dell'1 agosto 2013 di integrazione della Deliberazione n. 45/2013.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 d.lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi";

Art. 66 d.lgs. 196/2003 "Materia tributaria e doganale";

Art. 68 d.lgs. 196/2003 "Benefici economici ed abilitazioni".

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica ☐
 Convinzioni religiose ☐ filosofiche ☐ d'altro genere ☐
 Opinioni politiche ☒
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ☒

Stato di salute: attuale ☒ pregresso ☐ anche relativo a familiari ☒ dell'interessato

Vita sessuale ☒

Dati giudiziari ☒

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato ☒

manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☒

acquisizione da altri soggetti esterni ☐

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare ☐

- di altro titolare ☐

Comunicazione

☒

Comunicazione al Ministero dell'Interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali
Base normativa: art. 76 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comunicazione ad enti previdenziali in merito al trattamento previdenziale del lavoratore eletto e in
aspettativa per lo svolgimento del mandato elettivo.

Base normativa: art. 38 della l. 488/99 o dell'art. 31 della l. 300/1970.

Diffusione

☐

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione dell'anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, ai sensi della L. 441/1982, del D.Lgs. n. 33/2013 nonché della L.R. 1/2012, e alla gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità dei consiglieri, dei titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa, degli assegni vitalizi e delle reversibilità degli ex consiglieri/assessori regionali non consiglieri.

Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L.R. n.1/2012 i titolari di cariche elettive - consiglieri, assessori non consiglieri, ex consiglieri, titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa - e i titolari di cariche direttive di alcuni enti, ai sensi della l. 441/1982, devono presentare apposite dichiarazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale propria e dei loro parenti fino al secondo grado, se vi consentono. L'interessato deve inoltre trasmettere il quadro riassuntivo della dichiarazione dei redditi o copia della stessa, previo oscuramento delle informazioni dalle quali si possano desumere indirettamente dati personali sensibili, come, in particolare, le indicazioni relative a:

- spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici,
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,

comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;

- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381”;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose.

Qualora l'interessato trasmetta copia integrale della dichiarazione dei redditi senza provvedere al previo oscuramento delle suddette informazioni, i dati sono conservati esclusivamente in quanto contenuti nella documentazione presentata dall'interessato e non sono oggetto di ulteriore trattamento. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui al D.lgs. n. 33/2013 i medesimi dati, se presenti nella documentazione trasmessa dall'interessato, sono comunque oscurati a cura dell'Amministrazione.

Poiché la L.R. n.1/2012 estende le previsioni di cui alla L. 441/1982 anche al convivente more uxorio del titolare della carica elettiva, in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, possono essere raccolte informazioni idonee a rivelare l'orientamento sessuale, sempre che queste siano pertinenti, non eccedenti e indispensabili.

I consiglieri, i titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa, gli *ex* consiglieri/assessori non consiglieri devono presentare apposite dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della detrazione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione, si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare, i quali sono trattati, solo ove indispensabili e ai fini dell'applicazione delle disposizioni tributarie in materia.

Poiché i titolari di cariche elettive devono allegare alla suddetta dichiarazione, sulla base di previsioni di leggi statali, regionali, le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti per spese elettorali, la doverosa indicazione - nelle pubblicazioni istituzionali - dei soggetti dai quali sono stati ricevuti contributi può comportare una diffusione di dati idonei a rivelare l'opinione politica e/o l'adesione a partiti, sindacati e altre associazioni dei soggetti finanziatori predetti.

Dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari del titolare della carica elettiva possono essere oggetto di trattamento qualora il beneficio della reversibilità dell'assegno vitalizio sia concesso anche ai familiari con disabilità.

La L.R. n. 11/2013 all'art. 5 prevede inoltre la facoltà del consigliere di presentare certificati medici, privi della diagnosi, o atti giudiziari al fine di giustificare l'assenza alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza senza subire decurtazioni dell'indennità. Il trattamento di tale documentazione può comportare l'acquisizione di dati personali sensibili relativi allo stato di salute o dati giudiziari.

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA - PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI

FONTI NORMATIVE:

Disciplina statale sul contenzioso di settore (costituzionale, civile, penale, amministrativo, contabile ed in particolare:

1. Codice civile, Codice di procedura civile;
2. Codice penale, Codice di procedura penale;
3. Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642 “Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato”;
4. Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, “Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”;
5. Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”;
6. Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche del sistema penale”;
7. D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”;
8. Legge 14 gennaio 1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
9. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;
10. Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”;
11. Legge 21 luglio 2000, n. 205 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”;
12. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
13. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
14. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;
15. Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
16. Statuto regionale;
17. Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
18. Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea”.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

C.C.N.L.;

Codice disciplinare e di comportamento (comparto e dirigenza) della Regione Emilia-Romagna;

Direttiva in materia di procedimento disciplinare (deliberazione Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 256 del 19 novembre 2009).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi”.

Art. 67 d.lgs. n. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.

Art. 71 d.lgs. n. 196/2003 “Attività sanzionatorie e di tutela”.

Art. 112 d.lgs. n. 196/2003 “Finalità di rilevante interesse pubblico”.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica ☒

Convinzioni religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere ☒

Opinioni politiche ☒

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ☒

Stato di salute: attuale ☒ pregresso ☒ anche relativo a familiari dell'interessato ☒

Vita sessuale ☒

Dati giudiziari ☒

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato ☒

manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☒

acquisizione da altri soggetti esterni ☒

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. ☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare ☐

- di altro titolare ☐

Comunicazione ☒

In relazione e nell'ambito dei singoli procedimenti precontenziosi e contenziosi sono comunicati i soli dati pertinenti ed indispensabili per perseguire le esclusive finalità di tutela amministrativa e giudiziaria, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

La comunicazione riguarda i seguenti destinatari:

- a) Regione/Giunta (ufficio legale), organismi di mediazione delle controversie civili e commerciali, commissioni di conciliazione in materia di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro, avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria, enti previdenziali, enti di patronato, organizzazioni sindacali, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa; per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente da e a terzi);
- b) società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);
- c) amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi del D.P.R. 1199/1971);
- d) struttura sanitaria e comitato di verifica per le cause di servizio (per la relativa trattazione amministrativa ai sensi del D.P.R. 461/2001).
- e) Collegio regionale Revisori dei Conti (L.R. n. 18/2012).

Diffusione



DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla tutela dei diritti nell'ambito della gestione dei procedimenti pre – contenziosi e contenziosi coinvolgenti l'Assemblea legislativa, in veste di attore o convenuto, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale, inerenti fatti o atti connessi alle attività istituzionali dell'ente, alle controversie di lavoro con il personale, all'espletamento del mandato o del servizio di dipendenti e consiglieri e al rimborso delle spese legali o al patrocinio legale.

I dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda possono venire in rilievo in tutte le fattispecie che possono dare origine a contenziosi con l'Amministrazione consiliare.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda, il loro utilizzo (in particolare i dati possono essere oggetto di denunce o esposti all'Autorità giudiziaria, comunicazione di illeciti disciplinari, ricorsi o controricorsi, atti di citazione, memorie o scritti difensivi, pareri e relazioni, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale), l'eventuale elaborazione anche a fini istruttori e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico. I dati sensibili idonei a rivelare informazioni sulla vita sessuale dell'interessato non possono essere trattati nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro salvo in caso di commissione di illeciti connessi a comportamenti, tenuti sul luogo di lavoro o nell'ambito dell'attività lavorativa, a connotazione sessuale e di rilievo disciplinare, sempre che tali dati risultino strettamente indispensabili per svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile e disciplinare, esaminare ricorsi, comparire in giudizio, o partecipare a procedure di arbitrato e di conciliazione nella materia del rapporto di lavoro e il relativo trattamento avvenga nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto dei lavoratori (art.8) e delle altre disposizioni rilevanti in materia.

Il trattamento può inoltre essere connesso alla concessione del patrocinio legale o al rimborso spese legali di dipendenti o consiglieri. In tale ambito, il trattamento è finalizzato alla tutela dei diritti dell'Assemblea legislativa nonché dei dipendenti o dei consiglieri in occasione di procedimenti di responsabilità civile, amministrativa o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

Salvi gli ulteriori elementi previsti dalle norme di legge e contrattuali in materia in particolare relativamente alla non sussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse, sono previste due fattispecie procedurali:

1. il dipendente/amministratore si difende con un proprio difensore di fiducia. Se assolto, chiede che gli siano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza. L'assunzione degli oneri può avvenire anche in via di anticipazione sin dall'apertura del procedimento. In tale ultimo caso, l'interessato trasmette dapprima copia di provvedimenti propedeutici all'avvio del giudizio e poi copia della sentenza.
2. il dipendente/amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli sia messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e tutti gli atti di causa.

Il trattamento può infine essere finalizzato alla gestione dei procedimenti di recupero dei crediti derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria attraverso la competente società di riscossione e all'esercizio di eventuali azioni nei confronti del terzo che abbia procurato, con dolo o colpa, l'assenza per malattia del dipendente.

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DIFESA CIVICA E ALTRE FUNZIONI DI GARANZIA

FONTI NORMATIVE

Difesa civica

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
2. Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
3. Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
4. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
5. Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali”;
6. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
7. Statuto regionale (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, art. 70);
8. Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore Civico);
9. Legge regionale 27 settembre 2011, n. 13 “Nuove norme sugli Istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”, della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza” e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”.

Attività di garanzia dei diritti dei minori di età

1. Costituzione artt. 2, 3, 4, 30, 31, 37;
2. Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
3. Protocolli opzionali della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatti a New York il 6 novembre 2000 ratificati e resi esecutivi ai sensi della Legge 11 marzo 2002 n. 46;
4. Codice civile, Libro primo, Delle persone e della famiglia;
5. Codice penale, artt. 600, 600 bis e seguenti, 609 bis seguenti;
6. Legge 17 ottobre 1967, n. 977 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”;
7. Legge 22 maggio 1978 n. 194 “Norme su tutela sociale maternità e interruzione gravidanza”;
8. Legge 4 marzo 1983 n. 184, “Diritto del minore ad una famiglia”;
9. Legge 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”;
10. D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
11. D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

12. Legge 15 febbraio 1996 n. 66, "Norme sulla violenza sessuale";
13. D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
14. Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù";
15. Legge. 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
16. Legge 5 aprile 2001 n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
17. Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996";
18. Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Tutela dei minori nella programmazione televisiva";
19. Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta delle persone e la riduzione in schiavitù";
20. D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";
21. Legge. 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet";
22. Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";
23. Legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali";
24. Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
25. Statuto regionale (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, art. 71);
26. Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza";
27. Legge regionale 27 settembre 2011, n. 13 "Nuove norme sugli Istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)", della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna".

Attività di garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Costituzione artt. 2, 3, 4, 27, 32 e art.117, comma 4;
2. Codice penale, Codice di procedura penale e legislazione penale speciale;
3. Legge 4 agosto 1955, n.848 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvata a Roma il 5 novembre 1950 e modificata dai protocolli 11 e 14 del giugno 2010";
4. Legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
5. Legge 3 novembre 1988, n. 498 "Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984";
6. D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
7. D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
8. D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

9. D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5 della L. 30/11/1998, n. 419”;
10. D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
11. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468" (Lavoro di pubblica utilità);
12. Decreto Ministero della Giustizia, 26 marzo 2001 “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 comma 6 del d.lgs. 274/2000”;
13. Legge 22 giugno 2000, n. 193 “Norme per favorire il lavoro dei detenuti”;
14. Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”;
15. Protocollo opzionale del 2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, sottoscritto ma non ratificato dall’Italia;
16. Decreto Ministero della Giustizia 25 febbraio, 2002, n. 87 “Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti”;
17. Legge 5 dicembre 2005, n. 251 “Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione”;
18. Legge 31 luglio 2006, n. 241 “Concessione di indulto”;
19. Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
20. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 2010/C 83/02;
21. Legge 26 novembre 2010, n. 199 “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno”;
22. Legge 21 aprile 2011, n. 62, Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;
23. Legge 2 agosto 2011, n. 129 di conversione del decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione delle direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari”;
24. Legge 17 febbraio 2012, n. 9 “Misure urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”;
25. Legge 9 novembre 2012, n.195 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;
26. Legge 9 agosto 2013, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1 luglio 2013, n.78”;
27. Statuto regionale dell’Emilia-Romagna, l.r. 31 marzo 2005, n. 13;
28. Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 32 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”;
29. Legge regionale 27 settembre 2011, n. 13 “Nuove norme sugli Istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”, della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

- Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2897 del 15/12/2011 sui diritti dei detenuti;

- Raccomandazione n. R(92) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione, adottata il 19 ottobre 1992;
- Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sulle Regole Penitenziarie Europee, adottata l'11 gennaio 2006.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 67 d.lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”;

Art. 71, comma 1, lett. b), d.lgs. 196/2003 “Attività sanzionatorie e di tutela”;

Art. 73 d.lgs. 196/2003 “Altre finalità in ambito amministrativo e sociale”.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica ☒

Convinzioni religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere ☒

Opinioni politiche ☒

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, ☒
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale ☒ pregresso ☒ anche relativo a familiari ☒
dell'interessato

Vita sessuale ☒

Dati giudiziari ☒

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato ☒

manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☒

acquisizione da altri soggetti esterni ☒

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. ☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare ☐

- di altro titolare ☐

Comunicazione ☒

Difesa civica: pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio o privati coinvolti nell'attività istruttoria.

Base normativa: Statuto regionale - Legge regionale in materia di difesa civica 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n.

15 (Nuova disciplina del Difensore Civico)” - L. 104/1992 - L. 127/1997 - L. 241/1990 - Dlgs. 267/2000 - Regolamento assembleare.

Attività di garanzia dei diritti dei minori di età: pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati coinvolti negli interventi del Garante.

Base normativa: Legge regionale istitutiva 17 febbraio 2005, n. 9 come successivamente modificata dalla Legge regionale 27 settembre 2011, n. 13 “Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”, della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”.

Attività di garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati coinvolti negli interventi del Garante.

Base normativa: Legge regionale istitutiva 19 febbraio 2008, n. 3 come successivamente modificata dalla Legge regionale 27 settembre 2011, n. 13 “Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”, della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”, normativa in materia sanitaria.

Diffusione



DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Difesa Civica

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all’attivazione d’interventi di difesa civica, a seguito d’istanza o d’ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela d’interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti svolti con ritardo, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi:

1. dell’Amministrazione regionale;
2. degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale oppure comunque costituiti con legge regionale;
3. delle Strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere;
4. degli enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione;
5. delle Amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127);
6. delle società o altri soggetti gestori di pubblico servizio;
7. degli enti pubblici e locali, che abbiano stipulato convenzioni per l’esercizio della difesa civica;
8. dei Comuni ed aziende municipalizzate o collegate, in mancanza dei difensori civici locali.

Nei casi sopra indicati il difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati o d’ufficio, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il difensore civico può intervenire in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi e segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici o privati operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti.

I dati sensibili e giudiziari pervengono al Difensore civico su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dello stesso.

Funzione di garanzia dei diritti dei minori di età

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'esercizio delle funzioni di tutela e garanzia dei diritti di bambini e adolescenti, anche attraverso l'attività di progettazione e realizzazione, in collaborazione con i diversi operatori del settore pubblici e privati, di interventi, iniziative ed azioni a favore dei minori di età.

In particolare l'autorità di garanzia dei diritti dei minori di età svolge le seguenti attività: promozione d'iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; sostegno a forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali; intervento nei procedimenti amministrativi della regione e di altri enti, ove sussistano fattori di rischio e di danno per le persone di minore età; cura della realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche; promozione d'iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso, sfruttamento o violenza sui minori. In quest'ambito si svolge, altresì, un ruolo di vigilanza, accogliendo segnalazioni in merito a casi di violazione dei diritti dei minori e intraprendendo azioni di segnalazione diretta al richiamo del rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ambito delle funzioni di tutela sui minori possono essere trattati in particolare dati relativi all'origine razziale ed etnica, relativi alle convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere, dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso nonché dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattati anche dati attinenti alla sfera sessuale (con particolare riferimento ad abusi e violenze su minori e adolescenti).

L'azione di tutela comprende la formulazione inoltre proposte ovvero esprime pareri su atti normativi riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali promuovendo anche corsi di formazione.

Funzione di garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato allo svolgimento di attività di tutela e garanzia dei detenuti e delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale.

L'autorità garante nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni, assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, al rafforzamento dei legami con i membri della propria famiglia, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro. Tali iniziative sono attuate in conformità ai principi e alle norme stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa comunitaria, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Formula inoltre indicazioni e proposte in merito agli interventi amministrativi o a carattere normativo per garantire il rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Nell'ambito delle funzioni di tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà possono essere trattati in particolare i dati relativi all'origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, all'orientamento politico, i dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso, nonché i dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattate e informazioni attinenti l'affettività e la sfera sessuale dei detenuti, solo se raccolte sulla base di segnalazioni dell'interessato o di terzi, non eccedenti e indispensabili per la cura del singolo caso. In situazioni particolari e in relazione al contesto in cui sono trattate queste informazioni possono essere idonee a rivelare la vita sessuale degli interessati.

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, PETIZIONI E REFERENDUM)

FONTI NORMATIVE

1. Costituzione, art. 123 e ss.;
2. Statuto regionale;
3. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
4. Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 “Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum”.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (Deliberazione n. 143 del 28 novembre 2007).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65, comma 2, lett. b) e d), d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”;
Art. 67 d. lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	☒			
Convinzioni religiose	☒	filosofiche	☒	d’altro genere ☒
Opinioni politiche	☒			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				☒
Stato di salute:	attuale ☐	pregresso	☐	

anche relativo a
familiari ☐
dell’interessato

Vita sessuale ☐

Dati giudiziari ☐

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato ☒
manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato ☒
- acquisizione da altri soggetti esterni ☒

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare ☐
- di altro titolare ☐

Comunicazione

☒

Alla Regione/Giunta, Gruppi assembleari, organismi preposti all'esame di ammissibilità/regolarità previsti dall'ordinamento regionale.

In base alle previsioni dei diversi ordinamenti, sono trasmessi unitamente alla documentazione contenente la proposta di legge, la proposta di referendum, o la petizione anche i moduli contenenti l'indicazione dei primi firmatari o di tutti i sottoscrittori.

Base normativa: Statuto regionale e Regolamento interno dell'Assemblea e leggi regionali.

Diffusione

☒

Pubblicazione dei nominativi dei proponenti o dei primi firmatari di petizioni, progetti di legge d'iniziativa popolare, proposte di referendum, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Leggi regionali e regolamento interno dell'Assemblea.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato all'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, del diritto di promuovere referendum abrogativi e consultivi e di presentare petizioni all'Assemblea regionale.

A. Per l'iniziativa legislativa popolare e il referendum, il trattamento dei dati, pur nella diversità delle procedure collegate al singolo istituto, prevede una serie di adempimenti comuni.

Con riferimento alle attività che possono comportare il trattamento di dati personali sensibili, gli adempimenti comprendono una fase di promozione dell'iniziativa di legge o di referendum e una fase di verifica di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale delle proposte di legge o di referendum. Segue la fase di raccolta, a cura dei promotori, delle sottoscrizioni, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale per dare corso all'iniziativa.

La presentazione della proposta e la sottoscrizione della stessa comporta l'acquisizione da parte dell'Amministrazione assembleare di dati sensibili idonei a rivelare, con riferimento ai proponenti e ai sottoscrittori, l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

I certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive relativi ai promotori e ai sottoscrittori sono trattati per verificare la regolarità formale della procedura (verifica del numero e della veridicità delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni inerenti l'iscrizione nei registri elettorali della regione di riferimento) anche mediante controlli presso i competenti uffici anagrafici.
È prescritta la pubblicazione dei nomi dei soli proponenti o primi firmatari.

- B.** Il trattamento e il flusso dei dati delle persone fisiche che sottoscrivono petizioni riguardano il solo nome, cognome e località di residenza, ma la comunicazione di trasmissione è accompagnata dalla copia di documento d'identità di colui che provvede alla stessa. I dati dei sottoscrittori non sono oggetto di verifica presso i competenti Uffici anagrafici.

Scheda n. 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – SINDACATO ISPETTIVO

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, articoli n. 116, 121, 122, 123 e 126;
2. Statuto regionale.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (Deliberazione n. 143 del 28 novembre 2007);
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 139 del 21 settembre 2011.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Articolo 65, comma 1, lett. b) e comma 4, lett. b) d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi”;
Articolo 67 d.lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica ☒
Convinzioni religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere ☒
Opinioni politiche ☒
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, ☒
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale ☒ pregresso ☒ anche relativo a familiari dell'interessato ☒

Vita sessuale ☒

Dati giudiziari ☒

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato ☒
manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☐
acquisizione da altri soggetti esterni ☒

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.** ☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

-dello stesso titolare ☐

-di altro titolare ☐

Comunicazione ☒

Regione/Giunta – Gruppi consiliari, enti pubblici o privati, formazioni sociali interessate in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto d'indirizzo politico, di controllo o di sindacato ispettivo.

Base normativa: Statuto regionale e Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Diffusione ☒

Base normativa: Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione dell'attività di controllo, d'indirizzo politico e di sindacato ispettivo e della relativa documentazione.

A) Attività di sindacato ispettivo

Nell'esercizio delle proprie prerogative il Consigliere regionale può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) alla Giunta regionale, nelle modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Quest'attività non può comportare il trattamento di dati sensibili e dati di carattere giudiziario riconducibili alle persone oggetto dell'interrogazione o interpellanza, salvo che questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati nonché di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati, con particolare riferimento alla riservatezza. In ogni caso il contenuto dell'atto di sindacato ispettivo non può contenere espressioni lesive dell'onorabilità, del decoro, della vita privata e familiare e della dignità delle persone interessate.

Agli atti di sindacato ispettivo può essere fornita risposta scritta, orale in Aula oppure all'interno della Commissione assembleare competente per materia.

Gli atti di sindacato ispettivo sono diffusi mediante pubblicazione del testo proposto e del resoconto integrale nel sito istituzionale dell'Assemblea regionale, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie riconducibili a quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, e art. 22, comma 8, del d.lgs.

196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

B) Attività d'indirizzo politico

Nell'esercizio delle proprie prerogative il consigliere regionale può formulare atti d'indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni) secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Quest'attività non può comportare il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario riconducibili a persone eventualmente citate in detti atti, salvo che questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto d'indirizzo politico e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati, con particolare riferimento alla riservatezza. In ogni caso il contenuto dell'atto di indirizzo politico non può contenere espressioni lesive dell'onorabilità, del decoro, della vita privata familiare e della dignità delle persone interessate.

Quando l'atto è approvato dall'Assemblea regionale segue la trasmissione ai gruppi consiliari e agli altri organi interessati della Regione-Giunta regionale, a enti pubblici e privati e formazioni sociali e la diffusione, anche attraverso il sito web istituzionale, dei resoconti integrali, del testo proposto e del testo approvato nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

C) Diritto di informazione e di accesso agli atti per finalità connesse all'esercizio del mandato

I consiglieri regionali hanno il diritto di ottenere informazioni e copia di atti e documenti per finalità direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo.

Le richieste dei consiglieri sono soddisfatte, in concreto, in modo da comportare il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone cui si riferiscono le informazioni o i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Ciò, anche al fine di garantire che il diritto di accesso del consigliere sia esercitato con riguardo ai dati effettivamente utili per l'esercizio del mandato e ai fini di questo e fermo restando che i dati personali eventualmente acquisiti dal consigliere possono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato.

Scheda n. 9

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, art.122;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 16 Maggio 1960, n. 570: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";
3. Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali a statuto normale";
4. Legge 23 aprile 1981 n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale";
5. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
6. Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";
7. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
8. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
9. Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della costituzione."
10. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli art. 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
11. Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
12. D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia d'incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
13. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità d'incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
14. Statuto regionale;
15. Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea"

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (deliberazione n. 143 del 28/11/2007);
2. Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 139 del 21 settembre 2011.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65, comma 1 lettera a), e comma 2, lettera c), DLgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	☐			
Convinzioni religiose	☒	filosofiche	☒	d’altro genere ☒
Opinioni politiche	☒			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ☒				
Stato di salute:	attuale ☒	pregresso	☐	

Anche relativo a
familiari ☐
dell’interessato

Vita sessuale ☐
☒

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato ☒
manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l’interessato	☒
acquisizione da altri soggetti esterni	☒

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. ☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare	☐
- di altro titolare	☐

Comunicazione ☐

Diffusione ☒

Sono pubblicati dati sensibili inerenti l'adesione dei candidati e/o degli eletti a organizzazioni e associazioni.

Base normativa: Legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati: Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione".

In caso di sospensione o decadenza dalla carica per vicende giudiziarie, è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale la deliberazione dell'Assemblea regionale che dispone la sospensione e individua il Consigliere supplente, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari.

Base normativa: Statuto regionale, Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (deliberazione n. 143 del 28/11/2007), deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 139/2011.

Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia d'incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre fattispecie di rilevanza penale.

Base normativa: leggi statali in materia d'incompatibilità o inconfiribilità d'incarichi (d.lgs. 39/2013 – art. 18).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi, per l'accertamento delle cause d'ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai consiglieri eletti, in materia d'ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'organo competente che ne verifica la regolarità (Giunta per le elezioni).

I dati sono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli consiglieri, della convalida o dell'eventuale contestazione delle cause d'ineleggibilità o incompatibilità.

In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie o di assenza alle sedute per ragioni sanitarie, sono acquisiti dall'Amministrazione consiliare i relativi atti giudiziari ovvero, in caso di trasmissione da parte dell'interessato, i certificati medici, privi dell'indicazione della diagnosi.

Scheda n. 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE E DEGLI ORGANI ASSEMBLEARI

FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, art. 123 e ss.;
2. Statuto regionale.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (Deliberazione n. 143 del 28 novembre 2007);
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 139 del 21 settembre 2011.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 d.Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	[X]			
Convinzioni religiose	[X]	filosofiche	[X]	d'altro genere [X]
Opinioni politiche	[X]			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				[X]
Stato di salute:		attuale	[X]	pregresso [X]
				anche relativo a familiari dell'interessato [X]
Vita sessuale	[X]			

Dati giudiziari [X]

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato [X]
manuale [X]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☒
acquisizione da altri soggetti esterni ☒

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.** ☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare ☐
- di altro titolare ☐

Comunicazione ☒

Regione/Giunta, consiglieri regionali, gruppi assembleari.

Base normativa: Statuto regionale e Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Diffusione ☒

Pubblicazione della documentazione sull'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa sul sito istituzionale. Diffusione delle riprese delle sedute degli organi istituzionali tramite collegamenti audio/video alla rete intranet, internet e televisiva previa informativa ai componenti degli organi istituzionali e agli eventuali altri partecipanti alle sedute.

Base normativa:

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati;

Legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione".

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa, nei casi in cui i dati siano strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'attività assembleare. In ogni caso il contenuto degli atti non può contenere espressioni lesive dell'onorabilità, del decoro e della dignità e della riservatezza delle persone interessate.

A) Attività dell'Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa regionale provvede alla redazione del processo verbale e del resoconto integrale di ogni seduta assembleare.

I processi verbali e i resoconti integrali della seduta sono raccolti in volumi e conservati presso la sede dell'Assemblea legislativa nonché diffusi tramite reti informatiche e telematiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8, D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

B) Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o d'indagine

Delle sedute delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o d'indagine è redatto un resoconto sommario/integrale. Tale documentazione può contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento dell'attività la Commissione d'inchiesta o d'indagine ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'Amministrazione regionale, agli enti e aziende da essa dipendenti o sulle materie di competenza regionale o che comunque interessino la Regione.

I resoconti sommari/integrali delle sedute sono inseriti nella raccolta degli atti assembleari, nonché diffusi tramite reti informatiche e telematiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5, e dall'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle Commissioni, sono trasmessi - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - all'Organo assembleare competente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri e ai soggetti esterni interessati per materia.

Possono essere disposte registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori dell'Assemblea legislativa e delle commissioni finalizzate alla trasmissione dell'attività dell'Assemblea legislativa o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Assemblea legislativa; tali registrazioni possono essere diffuse tramite reti informatiche e televisive nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

C) Atti assembleari in genere

Non tutti gli atti assembleari sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione sopradescritto. L'utilizzo e l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati contenuti in tali atti è regolato dal regime proprio degli atti stessi.

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, pubblicità che, oltre alla trasmissione ai soggetti interessati (in base alla tipologia del singolo atto), prevede anche la diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e mediante la rete internet, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5, e dall'art. 22, comma 8, d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito dell'attività politica, d'indirizzo e di controllo e di sindacato ispettivo, si rinvia a quanto descritto nella scheda n. 8.

Scheda n. 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

FONTI NORMATIVE:

1. Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”
2. Legge 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;
3. Legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
4. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
5. Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
6. DLgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione”;
7. DLgs. 15 marzo 2010, n. 44 “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”;
8. Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
9. Legge 25 marzo 1993, n. 81 “Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”;
10. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
11. D.lgs. n. 20 dicembre 1993, n. 533 “Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”;
12. Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato “Codice media e sport”, previsto dall’art. 35-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, recepito con DM 23 gennaio 2008;
13. Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)".

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. Accordo Quadro 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome per l’esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni e successiva convenzione attuativa;
2. Delibera AGCOM n. 173/07/CONS: “Approvazione del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”. (Funzione delegata di conciliazione e provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio);
3. Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004: “Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater,

comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313”. (Attività di par condicio);

4. Decreto del Ministero delle Telecomunicazioni 29 novembre 2002: “Codice di autoregolamentazione Media e Minori” (funzione delegata di vigilanza sulla tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale);
5. Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292: “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23/12/1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni” (attività gestionale svolta per conto del Ministero delle Comunicazioni);
6. Decreto del Ministero dello Sviluppo economico ad hoc per il bando annuale per i contributi alle emittenti televisive locali, in attuazione del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292;
7. Carta di Treviso “Attività giornalistica e tutela dei minori: aggiornata la Carta di Treviso - 26 ottobre 2006;
8. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 14/08/CSP Codice Media e sport;
9. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/CONS;
10. Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 “Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313”;
11. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 200/00/CSP “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
12. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 22/06/CSP “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
13. Delibere AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ad hoc relativamente ad ogni consultazione elettorale;
14. Regolamento sull’accesso radiotelevisivo adottato con delibera Co.re.com. n. 14/2005, modificato con delibera Co.re.com. n. 15/2006.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 67, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”

Art. 71 del D.lgs. 196/2003 “Attività sanzionatorie e di tutela”

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica ☐

Convinzioni religiose ☐ filosofiche ☐ d’altro genere ☐

Opinioni politiche ☒

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ☒

Stato di salute: attuale ☒ pregresso ☒ anamnesi familiare ☐

Vita sessuale ☐

Dati giudiziari ☒

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato ☒

manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☒

acquisizione da altri soggetti esterni ☒

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione) ☐

- di altro titolare ☐

Comunicazione ☐

Diffusione ☐

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'espletamento delle funzioni di garanzia, gestione, vigilanza, controllo e regolazione in tema di comunicazione spettanti ai Co.re.com, per legge o sulla base di delega da parte dell'Autorità Garante delle Comunicazioni.

In particolare, il trattamento di dati giudiziari avviene nell'ambito dello svolgimento sia delle attività di risoluzione delle controversie (conciliazioni e definizioni) tra operatori telefonici ed utenti (in particolare nei casi in cui il dato giudiziario sia comunicato al Co.re.com per giustificare l'assenza alle sedute di conciliazione) sia delle funzioni ispettive nel settore delle telecomunicazioni.

Il trattamento di dati sensibili attinenti lo stato di salute è effettuato nell'ambito delle attività delegate in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, qualora tali dati siano addotti quali motivi per giustificare l'assenza alle udienze ovvero qualora oggetto delle controversie sia l'applicazione di tariffe agevolate per particolari categorie di utenti (per esempio, persone con disabilità) ovvero in genere nei casi in cui tali dati siano comunicati direttamente dall'interessato in memorie difensive. Inoltre nell'ambito

delle attività istruttorie per la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali, di cui alla Legge 448/1998 (ad esempio nei Libri Unici del Lavoro LUL sono indicate le assenze dal lavoro per malattia).

Il trattamento di dati sensibili relativi alle opinioni politiche e all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, è effettuato ove tali dati siano indispensabili per lo svolgimento delle attività del Comitato per la vigilanza a garanzia della corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di comunicazione politica e di disciplina dell'accesso al sistema radiotelevisivo, in particolare con riferimento all'acquisizione di registrazioni audio e video di persone non qualificabili come soggetti politici pubblici.

Scheda n. 12

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI O ALTRI BENEFICI A ENTI O ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO

FONTI NORMATIVE:

1. Statuto regionale,
2. Legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 “Testo Unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea”, con riferimento al Titolo VI “Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza dell'Assemblea legislativa e per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa a favore di iniziative di interesse regionale”,
3. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (Deliberazione n. 143 del 28 novembre 2007),
2. Disciplinare per l'alienazione dei beni dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 102 del 25 luglio 2012).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici e abilitazioni”

Art. 69 d.lgs. 196/2003 “Onorificenze, ricompense e riconoscimenti”

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	☐			
Convinzioni religiose	☒	filosofiche	☒	d'altro genere ☒
Opinioni politiche	☐			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				☒
Stato di salute:	attuale ☐	pregresso ☐	anche relativo a familiari dell'interessato	☐
Vita sessuale	☐			
Dati giudiziari	☐			

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato	☒
manuale	☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	☒
acquisizione da altri soggetti esterni	☒

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.	☒
---	-------------------------------------

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare	☐
- di altro titolare	☐

Comunicazione	☐
----------------------	--------------------------

Diffusione	☐
-------------------	--------------------------

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento dei dati sensibili di cui alla presente scheda è finalizzato alla concessione di patrocini, concessioni, premi e onorificenze e altre agevolazioni, compresa l'assegnazione a titolo gratuito di beni mobili inventariati dismessi ad enti ed organizzazioni senza fini di lucro.

Il legale rappresentante dell'organizzazione richiedente deve presentare apposita domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti previsti dalla normativa (compresi lo statuto o l'atto costitutivo).

In relazione al contesto del trattamento, possono venire in rilievo, con riferimento al legale rappresentante e ai soci fondatori dell'organizzazione richiedente, dati sensibili idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere nonché l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Tali dati sensibili sono conservati solo in quanto contenuti nella documentazione inerente al procedimento di concessione di patrocini, contributi o altri benefici e non sono oggetto di altri trattamenti.